

7 agosto 2009

313/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

OGGETTO: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva luglio
2009

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del 6 agosto 2009, inerente l'oggetto.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000-185/09

Roma, 6 agosto 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva luglio 2009.

- A) Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” (Stanziamiento 10 mln. di euro in favore del Fondo per gli eventi sportivi a rilevanza internazionale).
- B) Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” (art. 71 – società pubbliche).
- C) Legge 24 giugno 2009, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.
- D) D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133”.
- E) D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133”.
- F) DPCM 23 giugno 2009 recante “Ricostituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva”.
- G) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Deliberazione 14 maggio 2009 recante “Approvazione delle linee – guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (deliberaz. N. 260/09/CONS)”.
- H) M.I.U.R. – decreto 31 marzo 2009 concernente l’assegnazione alle università dei contratti di formazione specialistica per l’assegnazione di medici alle scuole di specializzazione nell’A.A. 2008 – 2009.

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti statali riguardanti l'organizzazione sportiva.

* * *

A) LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO – LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78, RECANTE “PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHE’ PROROGA DI TERMINI E DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI”.

E’ stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 179 del 4 agosto 2009, la suddetta legge.

Il provvedimento in argomento, attraverso la determinazione, nell’ambito dell’articolo 23, di un nuovo comma – il comma 21 bis – **dispone lo stanziamento della somma di 10 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2010 a favore del Fondo per gli Eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all’articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Inoltre, si segnala che l’articolo 9 della legge in parola stabilisce alcune importanti disposizioni, di seguito indicate, con riferimento alla necessità della tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni:

- In linea con le disposizioni della direttiva 2000/35/CE recepita con il d.lgs. 231/2002, per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie ed al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, le P.A. incluse nell’elenco adottato dall’ISTAT, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate devono, poi, essere pubblicate sul sito internet dell’amministrazione.
- Nell’ambito delle suddette amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.
- Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione è tenuta ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
- Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1 – quater dell’articolo 9 del D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 2/2009.
- Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di

revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti. I rapporti di cui al precedente punto sono inviati ai Ministeri vigilanti.

B) LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, RECANTE “DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’ NONCHE’ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE.”

E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 140 del 19 giugno 2009, il provvedimento legislativo indicato all’oggetto che consta di 72 articoli e contiene alcune disposizioni di diretto interesse per l’organizzazione sportiva.

In particolare, l’articolo 71 della legge in argomento apporta alcune importanti modifiche all’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni, in tema di **società pubbliche**:

- In primo luogo il comma 12 della legge 244/2007, per effetto delle intervenute modifiche, dispone che gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile, devono ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque, se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette, se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione;
- al presidente dell’organo di amministrazione possono essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci;
- deve essere soppressa la carica di vice – presidente eventualmente contemplata dagli statuti; la carica stessa è mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
- l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto dalla lettera b), comma 12, dell’articolo 3 della citata legge 244/2007 (che si riferisce ai consigli di amministrazione costituiti da tre componenti), può delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- in deroga a quanto previsto dalla lettera d), comma 12, dell’articolo 3 della citata legge 244/2007 (che prevede l’eliminazione della previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché la limitazione della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari), fermo restando quanto stabilito ai sensi della suddetta lettera b), l’organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
- gli statuti devono, inoltre, prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 12 – bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione.
- divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
- Attraverso la determinazione di un nuovo comma – il comma 12 bis – in seno all’articolo 3 della legge 244/2007, le società in argomento provvedono a limitare ai casi strettamente

necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal citato comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo.

- Inoltre, in virtù di una modifica apportata all'articolo 3, comma 29, della legge 244/2007, per le società partecipate dallo Stato restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.
- Da ultimo, il comma 32 – bis dell'articolo 3 della legge 244/2007, inserito ex novo dalla legge 69/2009, dispone che il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Sul piano generale, la presente legge contiene alcune importanti misure di semplificazione:

- **Chiarezza dei testi normativi (art. 3)**

Al fine di garantire la chiarezza e la leggibilità dei testi normativi, tale articolo statuisce principi generali per la produzione normativa in virtù dei quali ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, ovvero a stabilire deroghe, deve indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. Inoltre, ogni rinvio ad altre norme deve indicare, in forma integrale o sintetica e di chiara comprensione, le disposizioni cui si riferisce o il principio che si è inteso richiamare. Infine, occorre provvedere, almeno ogni sette anni, all'aggiornamento dei codici e dei testi unici, evidenziando opportunamente le novità introdotte.

- **Semplificazione della legislazione (art. 4)**

- Viene introdotto un nuovo criterio di delega che prevede l'individuazione anche delle disposizioni che statuiscono i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

- Viene ribadita la regola della cedevolezza delle norme statali nelle materie di esclusiva competenza legislativa regionale.

- Viene differito di un anno (16 dicembre 2010) il termine per l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi che hanno individuato le disposizioni pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali ultime si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

- Il Governo è, altresì, delegato ad adottare decreti di abrogazione espressa delle disposizioni statali che sono escluse dal meccanismo taglia – leggi in quanto oggetto di abrogazione tacita o implicita o perché obsolete o prive di effettivo contenuto normativo.

- **Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi (art. 5)**

- Per l'adozione dei regolamenti di delegificazione diventa necessario il parere anche delle competenti Commissioni parlamentari.

- Viene, inoltre, prevista l'adozione periodica di regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, con i quali si provvede anche all'espressa abrogazione delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono obsolete.

- Viene riconosciuto al Governo il potere di provvedere, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, in

modo da garantire la massima coerenza logica e sistematica. La redazione dei testi unici può essere demandata al Consiglio di Stato che, a tal fine, può avvalersi di esperti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

- **Certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo (art. 7)**

- La presente norma apporta alcune sostanziali modifiche alla legge 241/1990. In particolare, ove un procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le P.A. hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

- I procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro 30 giorni.

- E' fatta salva la possibilità che ciascuna amministrazione stabilisca un termine più lungo, comunque non superiore a 90 giorni, mediante uno o più DPCM, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro cui devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

- Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni, sono adottati i relativi DPCM ed i termini ivi stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

- I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è di iniziativa di parte.

- La mancata esecuzione del procedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche ai fini della retribuzione di risultato.

- Rilevano, in tale ottica, il riconoscimento espresso della categoria del danno da mero ritardo in riferimento all'attività delle P.A. (con la determinazione dell'obbligo, in capo alla stessa P.A., di risarcire il danno ingiusto, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo); il potenziamento dell'istituto della conferenza di servizi, perseguito mediante il ricorso alla telematica ed ad un più significativo coinvolgimento dei privati; le modifiche apportate alla delicata disciplina del silenzio-assenso e, soprattutto, a quella dettata in tema di accesso ai documenti amministrativi.

- **Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di presenza del personale (art. 21)**

- Ciascuna delle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

- La singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo ha l'obbligo di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito.

- **Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane: Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle P.A. (art. 22)**

Le P.A. nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni vigilano sull'applicazione di tali disposizioni.

- **Diffusione delle buone prassi nelle P.A. e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23)**

- Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

- Tali buone prassi, che sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale, sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

- Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le P.A. e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni P.A. determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet o con altre forme idonee un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, nonché i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'anno finanziario precedente.

- **Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici (art. 31)**

Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i 30 giorni successivi alla richiesta.

- **Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea (art. 32)**

- A decorrere dal 1° gennaio 2010, sarà riconosciuto effetto di pubblicità legale agli atti ed ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici, in modo da eliminare gli sprechi connessi al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, che, conseguentemente, non avranno più efficacia. Sarà possibile per le pubbliche amministrazioni ricorrere a forme di pubblicità integrativa sui quotidiani, a scopo di maggiore diffusione e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

- In ogni caso è fatta salva la pubblicità legale nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché quella effettuata sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- **Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale (art. 33)**

Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale.

Al fine di migliorare ed accelerare l'erogazione dei servizi da parte delle P.A., è previsto l'utilizzo delle modalità telematiche anche per consolidare i procedimenti informatici già implementati.

Da ultimo si segnala che la presente legge, oltre ad incidere, come si è visto in precedenza, nel campo del diritto e del processo amministrativo, introduce numerose novità al codice del rito civile.

C) LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77, DI CONVERSIONE DEL DECRETO – LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, RECANTE “INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”.

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 99/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009, la legge indicata all'oggetto che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 39/2009 recante norme finalizzate a garantire l'adozione di interventi urgenti ed immediati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, onde consentire il superamento dello stato di emergenza.

Come già esplicitato nella circolare del 3 giugno 2009, prot. n. 0000134/09, predisposta dallo scrivente ufficio, tra gli interventi stabiliti dal decreto in parola si segnalano misure concrete finalizzate alla realizzazione urgente di abitazioni, alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, alla ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera i) della presente legge prevede, nell'ambito degli interventi relativi alla ricostruzione ed alla riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo, la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose.

Si segnala, altresì, che le ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, necessarie per l'attuazione del presente provvedimento legislativo, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

Gli interventi previsti dal decreto in oggetto possono, tuttavia, riguardare anche i beni localizzati al di fuori dei territori dei citati comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

D) D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81, RECANTE “NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E IL RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO – LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2009, N. 133”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 151 del 2 luglio 2009 il decreto indicato all'oggetto.

E' tra l'altro precisato che le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

- alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;

- al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
- alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
- all'articolazione dell'offerta formativa;
- alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009/2011;
- alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

Le citate dotazioni sono determinate, altresì, con l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal regolamento in oggetto. Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.

E' in particolare previsto che le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

E) D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89, RECANTE "REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO – LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2009, N. 133".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 162 del 15 luglio 2009 il decreto indicato all'oggetto che mira ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e di qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa nel corso dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Nel presente decreto è tra l'altro precisato quanto segue:

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra tre e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Al fine di garantire qualità pedagogica e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia d'età interessata, è ammesso l'inserimento dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento alla frequenza anticipata nel rispetto di determinate condizioni.

Primo ciclo di istruzione

L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I° ciclo di istruzione devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati.

Scuola primaria

Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento; possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Il tempo scuola della primaria è svolto, ai sensi del D.L. 137/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 169/2008, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico

settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è, altresì, previsto il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009 – 2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.

Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie adeguano i suddetti diversi modelli di orario indicati agli obiettivi formativi e ai piani di studio come aggiornati dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.

La dotazione organica di istituto è determinata in funzione del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche.

Si segnala che, nell'ambito della scuola primaria, non è previsto l'insegnamento della disciplina delle scienze motorie e sportive.

Scuola secondaria I° grado

L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I° grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

Il presente decreto determina anche il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio; **in particolare si segnala che, con riferimento alla disciplina delle scienze motorie e sportive, sono previste due ore settimanali e 66 annuali di insegnamento, anche nel quadro orario riferito al tempo prolungato.**

La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive competenze.

F) DPCM 23 GIUGNO 2009 RECANTE “RICOSTITUZIONE, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA”.

Con DPCM 23 giugno 2009 è stato ricostituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, organismo di supporto tecnico – scientifico all'elaborazione delle politiche nazionali dello sport.

L'Osservatorio, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, on. Rocco Crimi, che ne dirige e coordina l'azione, risulta essere composto dai seguenti membri di diritto:

- dal Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport, con funzioni di Vice – Presidente;
- da due Dirigenti della Struttura di Missione per lo Sport;
- da un rappresentante designato dal Ministro dell'Interno;
- da un rappresentante designato dal Ministro della Difesa;
- da un rappresentante designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- da un rappresentante designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
- da un rappresentante designato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- da due rappresentanti designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- da un rappresentante designato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- da un rappresentante designato dall'Istituto per il Credito Sportivo;

- da tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- da un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI).

I componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni con facoltà di rinnovo e comunque non oltre la scadenza del Governo in carica.

L'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione e promozione ai fini della predisposizione dei piani, dei programmi, dei progetti di competenza statale, regionale e degli enti locali.

Svolge, inoltre, funzioni di supporto alla Struttura di Missione per lo Sport ai fini del miglior esercizio delle attività di sua competenza.

In particolare, cura una ricognizione aggiornata e ripartita per ambito territoriale degli impianti sportivi esistenti e delle relative modalità di gestione, anche al fine di predisporre un'analisi dei loro costi e benefici; provvede alla rilevazione costante degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo un'apposita banca dati; promuove un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volto ad individuarne l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei vari ambiti territoriali; individua le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una congrua ed equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio nazionale, da parte di alcune fasce della popolazione ed in relazione a specifiche discipline sportive; predispone un sistema a rete con gli enti territoriali per programmare azioni condivise nei settori di rispettiva competenza.

G) AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2009 RECANTE “APPROVAZIONE DELLE LINEE – GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 (DELIBERAZ. N. 260/09/CONS)”.

Nel Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 138 del 17 giugno 2009, è stato pubblicato il provvedimento indicato all'oggetto, in virtù del quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d'ora innanzi AGCOM) ha approvato, pur con alcuni limiti e condizioni di seguito indicati, le linee – guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti in data 28 aprile 2009 e nella successiva integrazione trasmessa in data 30 aprile 2009.

In particolare l'AGCOM, con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti e in relazione ai diritti in chiaro, nell'ottica della tutela del pluralismo informativo, raccomanda all'organizzatore della competizione (Lega Nazionale Professionisti – d'ora innanzi LNP) di limitare l'estensione della durata temporale dell'esclusiva per le immagini salienti e per le immagini correlate in differita (c.d. “highlights”) fino alle ore 22.30.

Inoltre, l'AGCOM ribadisce l'assoluta necessità di dare rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del d. lgs. 9/2008 quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, invitando la LNP ad effettuare un rigoroso coordinamento delle modalità di esercizio e di commercializzazione <<evento per evento>> da parte e della singola società e della stessa LNP, in maniera tale da consentire alla singola società di commercializzare al meglio i diritti rimasti invenduti, caratterizzando il proprio prodotto in maniera inequivocabile quanto alla provenienza e alla derivazione dalla stessa società, e trattenendo per sé i soli ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali.

Con riguardo alla formazione dei pacchetti destinati alle piattaforme emergenti, l'AGCOM evidenzia che, fino all'individuazione delle suddette piattaforme, verificherà, caso per caso, il rispetto, da parte della LNP (organizzatore della competizione) nel corso della commercializzazione dei diritti audiovisivi oggetto delle linee – guida, dei principi di cui all'art. 14 del d. lgs. 9/2008 (principi a sostegno dello sviluppo e della crescita delle piattaforme emergenti),

tenendo conto della specificità e del grado di sviluppo delle singole piattaforme trasmissive e dei principi generali di equità, trasparenza e non discriminazione.

Infine, L'AGCOM dichiara di effettuare, nel corso delle procedure competitive, le opportune verifiche in merito alla congruità di quanto indicato nel tariffario, allegato sub 3, alle linee – guida, rispetto al valore di mercato e, se richiesta, la LNP apporterà le opportune modifiche.

Ciò premesso, si rammenta che le Linee guida recano, in conformità alle disposizioni del d. lgs. 9/2008, le regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi ed i criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e regolano le attività della LNP con riferimento alla vendita centralizzata dei suddetti diritti, esercitabili mediante contratti di licenza della durata massima relativa alle tre stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

In particolare le linee – guida, che si riferiscono alle competizioni sportive organizzate dalla LNP (vale a dire Campionato di Serie “A” e Serie “B”, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera), stabiliscono:

- Contitolarità dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione in capo all'organizzatore della competizione (LNP) ed agli organizzatori degli eventi (società).
- Conferimento all'organizzatore della competizione (LNP) di una sorta di mandato collettivo ex lege a commercializzare tali diritti in via esclusiva.
- La LNP procede alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi).
- Le società sportive, titolari dei diritti di archivio, acconsentono che la LNP includa tali diritti nei pacchetti oggetto delle aggiudicazioni.
- A salvaguardia del diritto di cronaca, la LNP consentirà a tutti gli operatori della comunicazione di accedere a un sistema di visione delle immagini degli eventi, al fine del loro utilizzo nei limiti consentiti dal Regolamento sulla cronaca televisiva emanato dall'AGCOM. Peraltro, il sistema adottato dalla LNP per la distribuzione delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sarà gestito nel rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento emanato dall'AGCOM.
- La produzione audiovisiva dell'evento spetta alla società sportiva organizzatrice dell'evento stesso che può realizzarla direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. La società che intenda effettuare o fare effettuare la produzione audiovisiva deve darne comunicazione scritta alla LNP e deve rispettare determinati standard tecnici qualitativi ed editoriali. La LNP vigila sul rispetto di tali standard.
- In alternativa, la produzione audiovisiva dell'evento spetta alla LNP che può procedervi direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.
- L'organizzatore dell'evento che effettua la produzione audiovisiva deve mettere a disposizione della LNP, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, il segnale contenente le immagini degli eventi.
- I pacchetti saranno formattati per piattaforma, modalità di vendita che fino ad oggi è stata prevalente. Non si deve escludere che, anche alla luce delle esperienze recentemente maturate in altri Paesi e condivise in sede comunitaria, si possa procedere all'offerta di più pacchetti distinti per prodotto.

- Qualora l'AGCOM dovesse identificare piattaforme emergenti, la LNP riserverà agli operatori di tali piattaforme, impregiudicati i diritti già assegnati, diritti non esclusivi di trasmissione degli eventi.
- Offerta di pacchetti non esclusivi alla piattaforma radiofonica costituiti da brevi estratti sonori in diretta di eventi della competizione, per un minimo di 4 finestre di due minuti ciascuna.
- Offerta di pacchetti al mercato internazionale, i cui soggetti assegnatari saranno tenuti ad attuare una strategia di commercializzazione finalizzata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori esteri in cui sia forte la presenza di comunità italiane.

Le linee guida disciplinano, poi, nel dettaglio:

- la formazione dei pacchetti
- le procedure di aggiudicazione
 - requisiti soggettivi ed oggettivi degli offerenti
- la struttura delle procedure
 - pubblicità delle procedure relative ai pacchetti esclusivi
 - forma dell'offerta per i pacchetti esclusivi
 - apertura delle buste
 - criteri in materia di valutazione delle offerte
 - trattativa privata
 - offerta dei diritti non esclusivi
- Le condizioni di esercizio
 - necessaria accettazione di tutte le condizioni
 - corrispettivo e garanzie di pagamento
 - diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari
 - decadenza dall'assegnazione
- La produzione audiovisiva degli eventi
 - standard tecnici minimi
 - criteri qualitativi ed editoriali
 - integrazione delle produzioni
 - prezzo di accesso al segnale
- diritti riservati alle società sportive in quanto organizzatori degli eventi
- canali tematici ufficiali
- diritti audiovisivi invenduti

H) M.I.U.R. – DECRETO 31 MARZO 2009 CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE ALLE UNIVERSITA' DI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'AMMISSIONE DI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELL'ANNO ACCADEMICO 2008 – 2009.

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 167 del 21 luglio 2009 il decreto 31 marzo 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che dispone, per l'anno accademico 2008 – 2009, il numero di medici da ammettere, con

assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del d. lgs. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali.

Con particolare riferimento alla scuola di specializzazione in Medicina dello Sport, il numero di medici da ammettere, con relativa assegnazione dei contratti di formazione specialistica, è pari a 36.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Padrozzi)

